



adottata dal Commissario in data 11 AGO. 2010

OGGETTO: stipula convenzione Associazione A.V.I.S. Associazione Volontari Italiani Sangue. Approvazione schema convenzione

Su proposta del Responsabile del Servizio affari generali e legali il quale

VISTA la lettera del 28 giugno 2010, acquisita al protocollo generale dell'Azienda in data 02 luglio 2010 n. 16168, con la quale l'Associazione Volontari Italiani Sangue, chiede alla Direzione della ASL 7 l'adeguamento della convenzione ai fini della partecipazione, promozione ed educazione alla salute da parte dell'associazione dei donatori di sangue.

ATTESO che l'Associazione A.V.I.S. da sempre collabora con i Centri Trasfusionali di questa Azienda con un notevole contributo di donazioni .

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 46/1 del 03.9.2008, che approva il piano regionale sangue e plasma per il triennio 2008-2010.

PRESO ATTO che la Giunta Regionale nell'ambito delle attività trasfusionali riconosce un ruolo di primaria importanza alle Associazioni di Volontariato riconosciute a livello nazionale e regionale ritenendo fondamentale la sinergia operativa delle strutture trasfusionali delle Aziende Sanitarie e delle unità di raccolta con le Associazioni presenti sul territorio per la programmazione delle donazioni e per i rapporti di collaborazione con i donatori associati.

CONSIDERATO che la Legge 219/2005 ha rinforzato il concetto che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale, sovraregionale e sovraziendale, non frazionabile, per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle Aziende Sanitarie rafforzando parimenti il ruolo delle Associazioni nell'ambito della donazione volontaria , periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

RICHIAMATA la normativa di riferimento alla quale si rimanda per quanto non espressamente richiamato nello schema di convenzione che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento a:

Decreto 11 aprile 2008 (D.Lgs 11/4/2008) "Programmazione e monitoraggio autosufficienza nazionale

Allegato A Decreto 11 aprile 2008 (Allegato A Decreto 11 aprile 2008) "Programma di autosufficienza nazionale "

Decreto Legislativo 208 del 9.11.07 (GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n.228) "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali. (GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n.228) "

Decreto Legislativo 207 del 9.11.07 (GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n.228) "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi. (GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n.228) "

Decreto Ministero della Salute 5 Dicembre 2006 (Gazzetta Ufficiale N. 57 del 9 Marzo 2007) "Modifica del decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti »

Legge 219 del 21 Ottobre 2005 (Gazzetta Ufficiale 251 del 27/10/05) "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati."

Decreto Legislativo n. 191 del 19 Agosto 2005 (Gazzetta Ufficiale 221 del 22/9/05) "Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.

Decreto Ministero Sanità 3 Marzo 2005 (G.U. n.°85 13/04/2005) "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti."

Decreto Ministero Sanità 3 Marzo 2005 (G.U. n.°85 13/04/2005) "Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti "

Decreto Ministero Sanità 25 Gennaio 2001 (G.U. n.°78 3/04/2001) "Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti".

Decreto Ministero Sanità 26 Gennaio 2001 (G.U. n.°78 3/04/2001) "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti"

Definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra le Regioni, le Province autonome e le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue (Accordo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. B), della legge 21 ottobre 2005, n. 219.) "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra le Regioni, le Province autonome e le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue".Accordo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. B), della legge 21 ottobre 2005, n. 219."

VISTO il Decreto Ministeriale 5 novembre 1996 " Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra Servizi sanitari pubblici e privati, uniforme per tutto il territorio nazionale.

VISTO lo schema di convenzione che si allega al presente atto per la formale approvazione.

PROPONE

- Di provvedere alla stipula della convenzione, aggiornata in base alla più recenti disposizioni normative ed accordi, con l'Associazione Volontari Italiani sangue, sezione provinciale di Carbonia-Iglesias, per la donazione del Sangue in raccordo con i Centri Trasfusionali dell'Azienda.
- Di approvare l'allegato schema di convenzione.
- Di adottare il presente provvedimento in ossequio ai principi definiti nel Piano Regionale sangue e plasma giusta Deliberazione Giunta Regionale n. 46/1 del 3.9.2008.

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria del Responsabile del Servizio affari generali e legali


SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi in premessa

- Di provvedere alla stipula della convenzione con l'Associazione Volontari Italiani Sangue A.V.I.S. sezione provinciale di Carbonia-Iglesias, per la donazione del Sangue in raccordo con i Centri Trasfusionali dell'Azienda.
- Di approvare l'allegato schema di convenzione.
- Di adottare il presente provvedimento in ossequio ai principi definiti nel Piano Regionale sangue e plasma giusta Deliberazione Giunta Regionale n. 46/1 del 3.9.2008.
- Di imputare i costi derivanti dal presente atto sul codice economico 0505010301 (contributi ad associazioni enti ed altri) del piano dei conti, e sul codice 101.10.117 del piano dei centri di rilevazione e di costo (costi comuni direzione generale)


Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida




Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra



Resp. Serv. Proponente



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1114/C del 11 AGO 2010

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 12 AGO 2010 al 26 AGO 2010

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



g. carlo

DESTINATARI:

Direzioni mediche ospedaliere
Centro trasfusionale F.lli Crobu
Centro Trasfusionale Sirai
Servizio Bilancio
Affari generali e legali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DEI DONATORI DI SANGUE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 2005, n. 219-A.V.I.S. PROVINCIALE CARBONIA-IGLESIAS

L'anno duemiladieci il giorno _____ del mese di agosto in Carbonia, presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n.7, Via Dalmazia, n 83;

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale 7 (Cod. Fiscale e P/IVA 02261310920), con sede in Carbonia, Via/Piazza Dalmazia n. 83, a cui si riferiscono le Strutture Trasfusionali:

- Ospedale F.lli Crobu Iglesias
- Ospedale Sirai Carbonia

in persona del suo legale rappresentante Dott.Maurizio Calamida, nato a Cagliari il 10/08/1953, domiciliato per la carica presso la sede legale della Azienda suddetta ed a ciò autorizzato;

E

L'Associazione Volontari Italiani Sangue A.V.I.S, (Codice Fiscale 90026140922) /N. iscrizione Albo regionale del Volontariato _____), con sede in Via Domenico Millelire n.83 Carbonia, rappresentata dal Presidente pro tempore Irma Cancedda , nata a _____ il _____, abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Partecipazione, promozione ed educazione alla salute da parte delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue

L'Associazione Volontari Italiani Sangue A.V.I.S, (in seguito brevemente denominata Associazione) concorre ai fini istituzionali del Sistema Sanitario regionale attraverso:

- la donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
- la tutela dei propri donatori;
- l'attuazione di attività di propaganda, promozione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui valori solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
- l'invio mediante chiamata dei donatori iscritti in conformità ai programmi definiti dal Comitato di Coordinamento di cui al successivo art. 14, sulla base delle indicazioni relative alla Programmazione delle attività trasfusionali predisposta a cura del Centro Regionale Sangue (CRS);
- l'attività di raccolta;
- la partecipazione all'attuazione di programmi di medicina preventiva e di educazione alla salute rivolti ai donatori.

La chiamata del donatore è, di norma, effettuata dall'Associazione.

Art. 2

Compiti dell'Azienda Sanitaria

L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia (in seguito brevemente denominata Azienda), garantisce presso le Strutture Trasfusionali aziendali tutte le attività di cui agli artt. 2, 3, 5, della legge n. 219 del 21 ottobre 2005, ed in particolare lo sviluppo della plasmateresi produttiva per l'ottenimento di plasma da inviare all'Industria convenzionata per la produzione di farmaci plasmaderivati.

Art. 3

Organizzazione della raccolta di sangue, plasma e multicomponent

I programmi di raccolta aziendali sono definiti dal Comitato di Coordinamento di cui al successivo art. 14, secondo le indicazioni fornite dal CRS in merito alla programmazione delle attività trasfusionali e, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dal Centro Nazionale Sangue (CNS).

Nell'ambito della programmazione dell'attività di raccolta l'Azienda assicura, di norma, il funzionamento delle Strutture Trasfusionali aziendali anche nei giorni festivi.

Quanto sopra anche in relazione:

1. alle esigenze di invio di donatori da parte delle Associazioni convenzionate;
2. alla separazione e conservazione del sangue e del plasma raccolto presso le Unità di raccolta gestite direttamente dalle Associazioni.

Inoltre le Aziende Sanitarie garantiscono, per il tramite delle Strutture Trasfusionali aziendali, la fornitura del materiale di consumo (sacche, provette, ecc.) per l'attività di raccolta e delle attrezzature eventualmente necessarie.

Le Aziende Sanitarie provvedono, altresì, allo smaltimento del materiale a rischio biologico fornendo gli appositi contenitori per rifiuti speciali.

L'Associazione è tenuta a far confluire tutto il sangue ed il plasma raccolto, di norma, alla Struttura Trasfusionale aziendale competente per territorio, salvo diverse destinazioni stabilite dal CRS.

L'attività di prelievo e trattamento delle unità trasfusionali è da classificarsi come "urgenza" e pertanto deve essere assicurata anche durante le astensioni dal lavoro per sciopero del personale dipendente.

Art. 4

Programmi di raccolta sangue

La raccolta di sangue e plasma promossa dall'Associazione presso le Unità di Raccolta è programmata in collaborazione con i Comitati di Coordinamento aziendali, comunicata al CRS che provvede alla validazione. I programmi di raccolta sono di norma annuali ed articolati su base trimestrale. Tali programmi devono essere discussi e sottoscritti entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno oggetto di programmazione. Le Strutture Trasfusionali aziendali si impegnano ad inoltrare al CRS, entro e non oltre il 15 marzo, i Programmi di raccolta sottoscritti.

Art. 5

Presenza dell'Associazione presso le Strutture Trasfusionali

Al fine di perseguire lo scopo di ampliare la cerchia delle persone che avvertono come dovere sociale la necessità di donare il sangue, è consentita la presenza dell'Associazione presso le Strutture Trasfusionali aziendali al fine di sensibilizzare la periodicità delle donazioni di sangue e di emocomponenti, compatibilmente con la disponibilità dei locali e secondo le modalità concordate nei Comitati di Coordinamento.

Art. 6

Concessione parcheggi e locali

L'Azienda Sanitaria deve riservare un'area di parcheggio gratuito dei mezzi di trasporto dei donatori, adiacente all'ospedale, da utilizzarsi esclusivamente in occasione delle donazioni. L'Azienda Sanitaria, se ha la disponibilità, concede idonei locali per l'esercizio dell'attività associativa di organizzazione amministrativa, promozione e sensibilizzazione della donazione di sangue.

Art. 7

Assicurazione dei donatori

E' fatto obbligo dell'Azienda Sanitaria assicurare i donatori associati e non.

Il candidato donatore ed il donatore devono essere garantiti da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo, presso le Strutture autorizzate del Sistema Trasfusionale Toscano.

A tal fine la Regione, per il tramite delle Aziende Sanitarie, garantisce la copertura dei predetti rischi mediante specifici fondi di garanzia e/o polizze assicurative.

Art. 8

Aggiornamento dei donatori

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 3 marzo 2005, successive modifiche e/o integrazioni, le Aziende Sanitarie, tramite le Associazioni e con l'apporto tecnico dei Professionisti delle Strutture Trasfusionali, promuovono specifiche iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sui diversi tipi di prelievo cui possono essere sottoposti.

L'informazione ai donatori deve essere assicurata ogni qualvolta vengono modificate le tradizionali tecniche e/o quantità di prelievo o vengono introdotti nuovi accertamenti ai fini dell'ammissione alla donazione.

Le Aziende Sanitarie e/o le Associazioni sono comunque tenute a fornire ogni utile corretta informazione ai donatori.

La documentazione relativa al consenso informato è composta da:

- informativa e consenso per il trattamento dei dati (sensibili e personali) da parte delle associazioni e federazioni, ciascuna delle quali ha la veste di titolare ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (da richiedere una sola volta);
- informativa per dati sensibili da trattare da parte del CRS, per il tramite delle Strutture Trasfusionali delle Aziende Sanitarie, in veste di titolare ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (da richiedere una sola volta);
- informativa e consenso alla donazione, da richiedere ogni volta a cura delle Strutture Trasfusionali e delle Unità di Raccolta associative.

La Regione, per il tramite del Centro Regionale Sangue (CRS), le Aziende Sanitarie, le Associazioni e le Federazioni dei donatori di sangue, concordano di omogeneizzare, per quanto possibile, la modulistica e le modalità organizzative in essere.

Le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue ed emocomponenti con la presente convenzione recepiscono il documento programmatico dell'Azienda sulla sicurezza dei dati personali, fermo restando la competenza del CRS in merito al trattamento dei dati concernenti la complessiva gestione dei dati trasfusionali, ai sensi delle disposizioni

normative in materia trasfusionale, con particolare riferimento alla tracciabilità e rintracciabilità delle informazioni trattate dal Sistema Trasfusionale Della Regione Sardegna (donatori/unità/riceventi).

Art. 9

Tutela della salute dei donatori

Le Aziende Sanitarie, tramite le proprie strutture, garantiscono, con la periodicità prescritta dal Decreto Ministeriale 3 marzo 2005, successive modifiche e/o integrazioni, l'effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici previsti dallo stesso decreto ministeriale e degli altri eventuali accertamenti, disposti con provvedimenti della Regione, diretti a stabilire o a confermare l'idoneità fisica dei donatori e a tutelarne la salute.

Ad ogni donazione i controlli previsti per i donatori periodici e quelli necessari per la rivalutazione dei donatori temporaneamente sospesi, sono eseguiti, a norma del sopra citato Decreto Ministeriale, presso la Struttura Trasfusionale (ovvero presso i Centri di Qualificazione Biologica finalizzata ai percorsi di donazione competenti per Area Vasta, su indicazioni del CRS), o presso altre Strutture sanitarie aziendali - ove ritenuto necessario - senza oneri per il donatore o l'Associazione o Federazione di donatori.

L'idoneità fisica del candidato donatore, integrata dagli esami ematochimici e sierologici previsti dalla normativa vigente, è accertata preventivamente all'effettuazione della prima donazione.

Ulteriori accertamenti relativi alla verifica dell'idoneità del donatore, non ricompresi tra quelli obbligatori previsti per legge, possono essere disposti, se ritenuti necessari, dai medici della Struttura Trasfusionale nonché dai medici dell'Unità di Raccolta gestita anche direttamente dall'Associazione, con modalità concordate, in conformità agli standard operativi della Struttura Trasfusionale stessa e in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di esenzioni ticket.

Il donatore ha diritto ad essere informato sull'esito dei propri esami in maniera tempestiva e comunque non oltre i dieci giorni dall'acquisizione di tale esito da parte delle Strutture Trasfusionali aziendali competenti.

Sulla base degli accertamenti e previa esecuzione di visita medica completa di anamnesi ed esame obiettivo, il medico responsabile della selezione del donatore attesta l'idoneità dello stesso o dispone la sua sospensione dalla donazione.

L'idoneità fisica del donatore ad ogni singola donazione è accertata dal medico responsabile della selezione, con le modalità e in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.

In relazione alla valenza strategica dell'autosufficienza regionale/nazionale di emocomponenti, le donazioni devono essere effettuate anche oltre le necessità dei presidi ospedalieri dell'Azienda Sanitaria, anche in eccedenza rispetto al fabbisogno, fatte salve eventuali disposizioni del Centro Regionale Sangue e, ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dal CNS.

Quanto sopra al fine di garantire, attraverso l'attività di indirizzo e coordinamento del CRS, l'autosufficienza regionale e nazionale mediante la cessione o gli scambi con altre Aziende Sanitarie e l'invio di plasma all'Industria convenzionata per la produzione di farmaci plasmaderivati.

I controlli di legge sono eseguiti su tutte le donazioni di sangue ed emocomponenti.

L'esito dei controlli sui donatori viene comunicato, di norma, per il tramite dell'Associazione, al donatore iscritto. Nel caso in cui i parametri rilevati siano alterati, l'esito dei controlli è direttamente comunicato al donatore interessato dai medici della Struttura Trasfusionale.

Le comunicazioni al donatore relative al suo stato di salute devono contenere l'invito ad informare il medico curante.

E' garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore in base alla normativa vigente.

Art. 10

Informazioni sui donatori

Le modalità per lo scambio delle informazioni tra il CRS, le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e le Strutture Trasfusionali sono definite a cura del CRS che emana direttive e standard sulla base della Norma UNI 10529:1996, successive integrazioni e modificazioni.

Art. 11

Certificazione del prelievo

Le Strutture Trasfusionali aziendali e le Unità di Raccolta gestite dal Volontariato rilasciano, su richiesta, certificazione dell'avvenuto prelievo o apposita certificazione nel caso in cui il donatore non abbia potuto effettuare la donazione per cause indipendenti dalla propria volontà, secondo la normativa vigente.

I donatori, che hanno effettuato la donazione, hanno diritto ad ottenere il rilascio di apposita certificazione da presentare al datore di lavoro.

Art. 12

Rapporti economici

L'Azienda Sanitaria assicura la corresponsione all'Associazione di un rimborso per ciascuna donazione effettuata dai donatori iscritti, o unità di emocomponenti inviata alla/e Struttura/e Trasfusionale/i, in conformità all'Accordo del 20 marzo 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province Autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, recepito a livello regionale, con particolare riferimento all'Allegato A, "Rimborsi alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue per la donazione di sangue ed emocomponenti", successive integrazioni e modificazioni.

L'Azienda Sanitaria provvede ad erogare i rimborsi con frequenza trimestrale, previa richiesta da parte delle associazioni corredata dall'attestazione del responsabile della struttura trasfusionale competente.

L'Associazione deve provvedere alla richiesta di rimborso e l'Azienda Sanitaria si impegna a corrispondere gli stessi, che si considerano debiti privilegiati, alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue ed emocomponenti entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002.

I termini del pagamento sono convenzionalmente fissati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso.

Art. 13

Ristoro del donatore

Dopo ogni donazione l'Azienda Sanitaria fornisce gratuitamente al donatore un adeguato ristoro.

Qualora sussistano concrete difficoltà per l'erogazione del ristoro da parte dell'Azienda, a questo provvede l'Associazione dietro un rimborso delle spese nella misura di € 2,94.

Art. 14

Comitato di Coordinamento

Al fine di garantire la partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue ed emocomponenti alla programmazione e sviluppo dell'attività di raccolta delle Strutture del Sistema Trasfusionale della Sardegna e garantire contemporaneamente la presenza delle

componenti istituzionali, tecniche ed associative, viene costituito presso ogni Azienda Sanitaria un Comitato di Coordinamento composto da:

1. il/i Responsabile/i della/e Struttura/e Trasfusionale/i aziendali;
2. un Componente designato dal rappresentante legale dell'Azienda ed afferente alla Direzione Sanitaria;
3. i rappresentanti delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue ed emocomponenti convenzionate.

Il Comitato deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno 2/3 dei componenti ed è presieduto dal Componente designato dal legale rappresentante dell'Azienda o dal Responsabile delle Strutture Trasfusionali aziendali, ove delegato.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Associazioni sono tenute a comunicare all'Azienda il nominativo del proprio rappresentante nell'ambito del Comitato.

Il Comitato di Coordinamento ha i seguenti compiti:

- discutere, proporre e favorire la soluzione dei problemi relativi all'organizzazione del servizio, alle attività promozionali e di propaganda, alla tutela del donatore;
- verificare se la/e Struttura/e Trasfusionale/i aziendali abbiano disponibilità di risorse professionali, organizzative e tecnologiche in numero proporzionale all'attività trasfusionale e proporre agli organi competenti l'eventuale adeguamento;
- coordinare la propaganda, l'informazione e la raccolta nel proprio ambito territoriale.

Le funzioni sopra indicate sono svolte in stretta collaborazione operativa, ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, con il CRS.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dalla data della stipula ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta di una delle parti, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data richiesta per la cessazione del rapporto convenzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta e salvo nuove disposizioni di legge e regolamenti di livello superiore.

Art. 17

Agevolazioni fiscali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, legge 11 agosto 1991, n. 266 e le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue ed emocomponenti non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 18

Controversie legali

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione del presente accordo è competente, stante la valenza regionale del presente Accordo, il Foro di Cagliari

Letto approvato e sottoscritto

Azienda Sanitaria 7
Il Commissario

L'Associazione A.V.I.S.
Il Presidente

ALLEGATO "A"

L'allegato comprende la tabella relativa ai rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta associativa (nel caso di materiale fornito dal Servizio trasfusionale di riferimento).

Attività	euro
rimborsi per le attività associative	
donazione di sangue	17,96
donazione di plasma in aferesi	21,86
donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla	25,77
rimborsi per le attività di raccolta (con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale)	
raccolta sangue	34,75
raccolta plasma in aferesi	40,72
raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi)	40,72
donazione multipla	40,72
rimborsi per le attività associative più raccolta (con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale)	
Sangue	52,71
plasma in aferesi	62,58
piastrine in aferesi (citoaferesi)	66,49
donazione multipla	66,49

1/43

7/9/11

AVIS

SEDE PROVINCIALE CARBONIA-IGLESIAS

Via Domenico Millelire, 83

09013 CARBONIA

C.F. 90026140922

Tel. 0781/61334

*Pc/201/1616P
02/07/2010*

Ill.mo Signor Direttore Generale
Dottor Calamida
Azienda Sanitaria Locale N°7
09013 Carbonia

Oggetto: Aggiornamento del prezzo unitario di rimborso del sangue alle Associazioni di Volontariato.

Si trasmette in allegato la deliberazione N° 5 votata dal consiglio Esecutivo dell'Avis Provinciale Carbonia a Iglesias, con preghiera di esame e di accoglimento.

In attesa di un favorevole riscontro si porgono distinti saluti



Cancedda Irma
Presidente Provinciale Carbonia Iglesias

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cancedda Irma".

Carbonia 28 giugno 2010



PROVINCIALE CARBONIA-IGLESIAS
Deliberazione Consiglio Esecutivo : N°5

L'anno duemila10 addì 20 del mese di aprile ore 18:30 nella sede di Carbonia in via D. Millelire N° 83 si è riunito dietro convocazione del Presidente il consiglio esecutivo per discutere e deliberare su:

Oggetto: Accordo Stato e Regioni per aggiornamento tariffe rimborso alle associazioni di Volontariato del Sangue. Circolare Consiglio dei ministri del 20.03.2008

Sono presenti:

Il Consiglio Esecutivo		Pres	Ass.
Presidente	Cancedda Irma	P	
Vice Presidente Vicario	Marongiu Pietro	P	
Vice Presidente	Monni Maria Paola	P	
Segretario	Sussarello Giancarla		Ag
Tesoriere	Fontana Egidio	P	

Sono Presenti i Consiglieri Regionali AVIS Dott. Basciu Mirando e Aste Luigi.
Funge da Segretaria la Vice Presidente Monni Anna Paola.

Il Presidente informa che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare datata 20 marzo 2008 invitato le regioni ad adottare singolarmente i relativi provvedimenti per l'aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti per gli scambi tra i servizi sanitari pubblici interregionali e delle tariffe di rimborso alle associazioni di volontariato del sangue.

VISTA : la tabella relativa ai rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta di sangue allegato alla circolare in argomento.

Considerato: che le attuali tariffe sono ferme al 31 Dicembre 2005 giusta deliberazione nella giunta Regionale n.13/2 del 16 marzo 2004.

TENUTO CONTO: che la giunta Regionale sta predisponendo un apposito provvedimento per aggiornamento definitivo.

Tutto ciò premesso il consiglio esecutivo all'unanimità di voti


DELIBERA

di inoltrare una richiesta ufficiale all'azienda Sanitaria locale per un adeguamento provvisorio della tariffa in attesa che la Giunta Regionale provveda ad un adeguamento definitivo; con preghiera di estendere il provvedimento a tutte le Avis della Provincia Carbonia Iglesias (Avis Comunale Carbonia, Carloforte, Calasetta, Sant'Antioco, Narcao, Santadi, Iglesias, Musei, Portoscuso)

Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario

Monni Maria Paola



Il Presidente

Cancedda Irma